

**REGOLAMENTO (CE) N. 2805/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 22 dicembre 1999**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2211/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 novembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 22 e 23,

considerando quanto segue:

- (1) è necessario stabilire modalità che consentano di assicurare in modo rapido ed affidabile la trasmissione dei dati richiesti per il controllo dei prezzi di riferimento;
- (2) un codice Taric è attribuito a ciascun prodotto compreso negli allegati I, II, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 3759/92 per il quale è fissato un prezzo di riferimento;
- (3) a norma del regolamento (CE) n. 2211/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2431/98 <sup>(4)</sup>, le informazioni raccolte devono essere suddivise per specie o prodotto, per categoria e per presentazione commerciale. Poiché un codice addizionale Taric identifica i prodotti considerati, non è più necessario descriverli mediante i parametri suddetti;

- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2211/94 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:  
«1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i prezzi franco frontiera delle merci elencate negli allegati I, II, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 3759/92, per le quali è fissato un prezzo di riferimento e che sono messe in libera pratica. Detti prezzi devono essere suddivisi per codice Taric, nonché per giorno di presentazione della dichiarazione d'importazione.»
- 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 238 del 13.9.1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 302 del 12.11.1998, pag. 13.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

## 1. Formato dei dati

N. di registrazione	Dati pertinenti	Identificazione del tipo di dati	Formato	Dimensioni	Codice
1°	Identificazione del messaggio	<TTL>	Carattere	5	2211B
2°	Stato membro	<RMS>	Carattere	3	Tab. 1
3°	Data del 1° giorno del periodo in questione	<RPP>	Data JJMMAAAA	8	
4° e seguenti	— Data di importazione	<DAT>	Data JJMMAAAA	8	
	— Paese di provenienza (non obbligatorio)		Numerico	3	( <sup>1</sup> )
	— Paese d'origine		Numerico	3	( <sup>1</sup> )
	— Codice nomenclatura combinata + TARIC		Carattere	10	( <sup>2</sup> )
	— Codice addizionale TARIC I		Carattere	4	
	— Codice addizionale TARIC II		Carattere	4	
	— Valore arrotondato all'unità		Numerico (intero)	15	( <sup>3</sup> )
	— Codice della moneta		Carattere	3	Tab. 2
	— Quantità in kg		Numerico (intero)	15	

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri [Regolamento (CE) n. 895/97 della Commissione (GU L 128 del 21.5.1997, pag. 1)].

(<sup>2</sup>) Tariffa integrata delle Comunità europee (Taric) (GU C 212 e C 212 A del 23.7.1999).

(<sup>3</sup>) Esempio: 43,56 è rappresentato da 44.

## 2. Formato del messaggio

Il file è un file testo composto da 4 tipi di registrazione,

- Ogni dato è separato dal dato successivo da un punto e virgola.
- Ogni riga del messaggio è seguita da un indicatore di fine riga.

Esso si presenta come segue:

<TTL>2211B

<RMS>C(3)

<RPP>JJMMAAAA

<DAT>JJMMAAAA; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);

<DAT>JJMMAAAA; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);

<DAT>JJMMAAAA; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);

.....

## 3. Codici

Tabella 1

**Codici degli Stati membri**

Codice	Stati membri
AUT	Austria
BEL	Belgio
DEU	Germania
DNK	Danimarca
ESP	Spagna
FIN	Finlandia
FRA	Francia
GBR	Regno Unito
GRC	Grecia
IRL	Irlanda
ITA	Italia
LUX	Lussemburgo
NLD	Paesi Bassi
PRT	Portogallo
SWE	Svezia

Tabella 2

**Codici delle monete**

Codici	Monete
BEF	Franco belga
DKK	Corona danese
DEM	Marco tedesco
GRD	Dracma
PTE	Escudo portoghese
EUR	Euro
FRF	Franco francese
FIM	Marco finlandese
NLG	Fiorino olandese
IER	Sterlina irlandese
ITL	Lira italiana

---

Codici	Monete
ATS	Scellino
ESP	Peseta spagnola
SEK	Corona svedese
GBP	Lira sterlina
LUF	Franco lussemburghese»

---